

D.R. n. 5397 del 31/12/2014
(modifica D.R. n. 340 del 4/2/2015)

Regolamento per l'attribuzione delle risorse *una tantum* di cui all'art. 29, comma 19, della legge 240/2010

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione dell'incentivo una tantum di cui all'art. 29, comma 19, della legge 240/2010, nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. n. 314 del 21 luglio 2011, con riferimento alla ripartizione delle risorse autorizzate per l'anno 2011, e del decreto interministeriale n. 665 del 26 luglio 2013, con riferimento alla ripartizione delle risorse autorizzate per gli anni 2012 e 2013.

Art. 2
Destinatari

1. Sono potenziali destinatari dell'incentivo una tantum di cui all'art. 1 i professori, di prima e di seconda fascia, e i ricercatori a tempo indeterminato dell'Università di Catania:
 - che avrebbero maturato nell'anno 2011, con riferimento al triennio accademico precedente 2007-2010, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010;
 - che avrebbero maturato nell'anno 2012, con riferimento al triennio accademico precedente 2008-2011, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010;
 - che avrebbero maturato nell'anno 2013, con riferimento al triennio accademico precedente 2009-2012, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

Art. 3
Risorse

1. Le risorse ministeriali vengono ripartite per ruoli e per fasce proporzionalmente alla consistenza numerica dei destinatari e ammontano:
 - a) per l'anno 2011, € 414.744 (D.M. n. 439 del 3 novembre 2011);
 - b) per l'anno 2012, € 1.294.445 (D.M. n. 71 del 16 aprile 2012);
 - c) per l'anno 2013, € 1.120.283 (D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013).
2. Le risorse sono ripartite per ruolo e per fascia secondo il seguente criterio. Si attribuisce un coefficiente moltiplicativo ai soggetti ammissibili di ogni ruolo e fascia. I coefficienti sono: 1,00 per i professori di prima fascia, 1,2 per i professori di seconda fascia e 1,5 per i ricercatori. Le risorse sono ripartite per ogni ruolo e per ogni fascia in proporzione alla consistenza numerica degli aventi

diritto, moltiplicato per i coefficienti di cui sopra. Qualora il numero dei soggetti collocati utilmente in graduatoria sia inferiore al 50%, per l'anno 2011, e al 60%, per gli anni 2012 e 2013, del numero degli aventi diritto per ruolo o fascia, le risorse attribuite alle fasce e ai ruoli saranno rideterminate per l'anno corrispondente al fine di assicurare a tutti i soggetti, nell'ambito del proprio ruolo, un incentivo di uguale consistenza.

3. Le risorse sono distribuite ai candidati che sono stati idonei a seguito delle valutazioni di cui al successivo art. 6, e comunque nel limite massimo del 50% dei soggetti ammissibili di cui al comma 1, per il 2011, e del 60% per il 2012 e 2013.

Art. 4 **Requisiti di accesso**

1. Possono accedere al beneficio economico i docenti di cui all'art. 2 del presente regolamento, che soddisfino le seguenti condizioni con riferimento alle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio accademico di riferimento:

- a) i professori di prima e di seconda fascia, nel triennio accademico di riferimento, devono avere svolto almeno un insegnamento curriculare o modulo di esso per ogni anno ed avere consegnato i registri delle lezioni di tutti gli insegnamenti svolti nel medesimo periodo;
- b) i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori devono avere, nel triennio accademico di riferimento, almeno due pubblicazioni scientifiche, corredate dal codice ISSN del periodico e dal codice ISBN della monografia.
- c) i professori e i ricercatori non devono essere stati sanzionati con provvedimenti disciplinari.

2. Ai fini della valutazione di cui al presente articolo, i requisiti di cui al comma 1 saranno proporzionalmente rideterminati in caso di periodi di congedo, aspettative dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento. Ai medesimi fini le commissioni terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento.

Art. 5 **Bando**

1. Con decreto del rettore, viene emanato un bando per la valutazione dei candidati, distinto per ruoli, per fasce e per anno.
2. Il bando deve specificare:
 - a) i requisiti di accesso alla selezione e i criteri di valutazione della stessa;
 - b) le modalità di presentazione della domanda.
3. Il bando deve essere pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

Art. 6 **Procedura di selezione**

1. I professori e i ricercatori di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, una per ciascuno degli anni di cui all'art. 1, allegando per ciascuna domanda una relazione riferita al triennio di riferimento, sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, secondo modelli predisposti dall'Ateneo.
2. L'attribuzione delle risorse di cui al precedente art. 3 avviene previa valutazione comparativa dei candidati, effettuata secondo criteri di merito didattico, scientifico e gestionale definiti nel successivo art. 8.
3. Le procedure di selezione sono distinte per anno, per ruoli e per fasce.
4. Le commissioni di cui al successivo art. 7, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8, stilano graduatorie separate per ciascun ruolo e per ciascuna fascia, con indicazione dell'anno di

riferimento. In caso di pari merito, sarà data precedenza al candidato con minore anzianità nel ruolo di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, al candidato più giovane di età. Sul sito web dell'Ateneo viene reso pubblico, per ogni anno di riferimento e per ogni ruolo e fascia, un elenco in ordine alfabetico dei candidati risultati idonei, senza l'indicazione del punteggio conseguito.

Art. 7 Commissioni

1. Ai fini della valutazione, sono costituite, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, tre commissioni, distinte per ruolo e per fascia, così composte:

- a) per le valutazioni del ruolo di professore di prima fascia, da tre professori di prima fascia a tempo pieno (uno per macroarea ERC – SH, PE, LS);
- b) per le valutazioni del ruolo di professore di seconda fascia, da tre professori di seconda fascia a tempo pieno (uno per macroarea ERC – SH, PE, LS);
- c) per le valutazioni del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato, da tre ricercatori a tempo indeterminato e a tempo pieno (uno per macroarea ERC – SH, PE, LS).

Le commissioni operano validamente se sono presenti tutti i componenti.

2. Non possono far parte delle commissioni coloro che rientrano nell'elenco degli ammissibili alla selezione per quell'anno.

3. I componenti delle commissioni sono designati dal Senato accademico su proposta del rettore tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno presso l'Università di Catania, e nominati con decreto rettorale. Il rettore può sostituire i membri delle commissioni in caso di dimissioni, di impossibilità sopravvenuta o di prolungata inattività della commissione.

4. Le commissioni, nella prima riunione, procedono preliminarmente alla nomina del presidente e predeterminano, quindi, in dettaglio i criteri da utilizzare per effettuare la valutazione.

5. Le commissioni devono concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla nomina, prorogabili con decreto rettorale per una sola volta, per ulteriori 30 giorni, su richiesta del presidente.

Art. 8 Criteri di selezione

1. Le commissioni, per effettuare la valutazione comparativa, dispongono dei seguenti punti così ripartiti:

- a) per i professori di prima fascia: 33 punti alle attività didattiche, 34 punti alle attività di ricerca, 18 punti alle attività gestionali;
- b) per i professori di seconda fascia: 35 punti alle attività didattiche, 35 punti alle attività di ricerca, 15 punti alle attività gestionali;
- c) per i ricercatori a tempo indeterminato: 30 punti alle attività didattiche, 50 punti alle attività di ricerca, 10 punti alle attività gestionali.

2. Le commissioni effettuano la valutazione, tenendo conto dei seguenti indicatori.

Per i professori di prima fascia:

a) per quanto riguarda la didattica (riferita al triennio):

1. esito della rilevazione dell'opinione degli studenti con specifico riferimento alle domande di valutazione della docenza n. 18 e n. 19 della "scheda di valutazione sull'organizzazione didattica e sulla qualità dell'insegnamento": valutazione positiva ("decisamente sì" e "più sì che no") compresa tra il 50% e il 70%, calcolata sulla somma delle risposte alle due domande

fino a 9 punti;

superiore al 70%, calcolata sulla somma delle risposte alle due domande

fino a 18 punti;

nell'ipotesi che per l'insegnamento o gli insegnamenti tenuti dal docente non sia disponibile la rilevazione dell'opinione degli studenti e la successiva valutazione, si assegnerà al docente la valutazione, riferita alle suddette domande, calcolata per corso di studio; qualora il docente tenga più di un insegnamento, e la valutazione è disponibile per uno solo di essi, si assegnerà al docente tale valutazione; infine, qualora il docente tenga più di un insegnamento, e la valutazione è disponibile per più di uno di essi o per tutti, si assegnerà la valutazione più favorevole per il docente; nell'ambito del triennio, altresì, sarà scelta la valutazione più favorevole per il docente;

2. svolgimento di attività didattiche (riferite al triennio) non retribuite in Ateneo diverse dagli insegnamenti (es. esercitazioni, seminari, attività di tutor in dottorati di ricerca, anche in convenzione con l'Ateneo, attività didattica nell'ambito di master, TFA, corsi di alta formazione, etc.)

fino a 15 punti;

b) per quanto riguarda la ricerca (riferita al triennio):

1. prodotti di ricerca (monografie con ISBN; contributi in volume con ISBN; contributi in atti di convegno con ISBN; articoli su riviste scientifiche) **fino a 16 punti;**

2. inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 **5 punti**

3. responsabilità in progetti nazionali o internazionali sulla base di bandi competitivi

fino a 8 punti;

4. responsabilità in altre tipologie di progetti

fino a 3 punti;

5. altre attività

fino a 2 punti;

c) per quanto riguarda le attività gestionali:

1. aver ricoperto, nel triennio accademico di riferimento, la carica di:

rettore **fino a 18 punti;**

di prorettore **fino a 15 punti;**

di preside/direttore di dipartimento/presidente della Scuola di Medicina/presidente di Struttura

didattica speciale **fino a 15 punti;**

di presidente di corso di studio **fino a 13 punti;**

di coordinatore di dottorato di ricerca **fino a 9 punti;**

di delegato del rettore **fino a 9 punti;**

di componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione e del Presidio di qualità **fino a 9 punti;**

altre cariche accademiche **fino a 5 punti;**

il punteggio viene calcolato tenendo conto di ogni anno del triennio accademico di riferimento; al fine dell'attribuzione del punteggio, la carica deve essere stata ricoperta per almeno sei mesi; non si attribuisce punteggio nel caso di partecipazione di diritto ad organi dell'Ateneo; il punteggio massimo per le cariche non può superare 18 punti.

Per i professori di seconda fascia

a) per quanto riguarda la didattica (riferita al triennio):

1. esito della rilevazione dell'opinione degli studenti con specifico riferimento alle domande di valutazione della docenza n. 18 e 19 della "scheda di valutazione sull'organizzazione didattica e sulla qualità dell'insegnamento": valutazione positiva ("decisamente sì" e "più sì che no") compresa tra il 50% e il 70%, calcolata sulla somma delle risposte alle due domande

fino a 9 punti;

superiore al 70%, calcolata sulla somma delle risposte alle due domande

fino a 18 punti;

nell'ipotesi che per l'insegnamento o gli insegnamenti tenuti dal docente non sia disponibile la rilevazione dell'opinione degli studenti e la successiva valutazione, si assegnerà al docente la valutazione, riferita alle suddette domande, calcolata per corso di studio; qualora il docente tenga più di un insegnamento, e la valutazione è disponibile per uno solo di essi, si assegnerà al docente tale valutazione; infine, qualora il docente tenga più di un insegnamento, e la valutazione è disponibile per più di uno di essi o per tutti, si assegnerà la valutazione più favorevole per il docente; nell'ambito del triennio, altresì, sarà scelta la valutazione più favorevole per il docente;

2. svolgimento di attività didattiche (riferite al triennio) non retribuite in Ateneo diverse dagli insegnamenti (es. esercitazioni, seminari, attività di tutor in dottorati di ricerca, anche in convenzione con l'Ateneo, attività didattica nell'ambito di master, TFA, corsi di alta formazione, etc.)

fino a 17 punti;

b) per quanto riguarda la ricerca (riferita al triennio):

1. prodotti di ricerca (monografie con ISBN; contributi in volume con ISBN; contributi in atti di convegno con ISBN; articoli su riviste scientifiche)

fino a 18 punti;

2. responsabilità in progetti nazionali o internazionali sulla base di bandi competitivi

fino a 10 punti;

3. responsabilità in altre tipologie di progetti

fino a 3,5 punti;

4. altre attività

fino a 3,5 punti;

c) per quanto riguarda le attività gestionali:

1. aver ricoperto, nel triennio accademico di riferimento, la carica di:

direttore di dipartimento/presidente di Struttura didattica speciale

fino a 15 punti;

di presidente di corso di studio

fino a 13 punti;

di coordinatore di dottorato di ricerca

fino a 9 punti;

di delegato del rettore

fino a 9 punti;

di componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione e del Presidio di qualità

fino a 9 punti;

altre cariche accademiche

fino a 5 punti;

il punteggio viene calcolato tenendo conto di ogni anno del triennio accademico di riferimento; al fine dell'attribuzione del punteggio, la carica deve essere stata ricoperta per almeno sei mesi; non si attribuisce punteggio nel caso di partecipazione di diritto ad organi dell'Ateneo; il punteggio massimo per le cariche non può superare 15 punti.

Per i ricercatori a tempo indeterminato:

a) per quanto riguarda la didattica:

1. insegnamenti svolti, a titolo gratuito, nel triennio accademico di riferimento, previa verifica dell'avvenuta consegna dei relativi registri delle lezioni

fino a 10 punti;

qualora non siano stati attribuiti insegnamenti, partecipazione ad almeno due commissioni di esami

fino a 10 punti;

2. esito della rilevazione dell'opinione degli studenti con specifico riferimento alle domande di valutazione della docenza n. 18 e 19 della "scheda di valutazione sull'organizzazione didattica e sulla qualità dell'insegnamento": valutazione positiva ("decisamente sì" e "più sì che no") compresa tra il 50% e il 70%, calcolata sulla somma delle risposte alle due domande

fino a 5 punti;

superiore al 70%, calcolata sulla somma delle risposte alle due domande

fino a 10 punti;

nell'ipotesi che per l'insegnamento o gli insegnamenti tenuti dal docente non sia disponibile la rilevazione dell'opinione degli studenti e la successiva valutazione, si assegnerà al docente la valutazione, riferita alle suddette domande, calcolata per corso di studio; qualora il docente tenga più di un insegnamento, e la valutazione è disponibile per uno solo di essi, si assegnerà al docente tale valutazione; infine, qualora il docente tenga più di un insegnamento, e la valutazione è disponibile per più di uno di essi o per tutti, si assegnerà la valutazione più favorevole per il docente; nell'ambito del triennio, altresì, sarà scelta la valutazione più favorevole per il docente;

3. svolgimento di attività didattiche non retribuite in Ateneo diverse da quelle di cui al precedente punto 1 (es. esercitazioni, seminari, attività di tutor in dottorati di ricerca, anche in convenzione con l'Ateneo, attività didattica nell'ambito di master, TFA, corsi di alta formazione, etc.)

fino a 10 punti;

b) per quanto riguarda la ricerca (riferita al triennio):

1. prodotti di ricerca (monografie con ISBN; contributi in volume con ISBN; contributi in atti di convegno con ISBN; articoli su riviste scientifiche)

fino a 25 punti;

2. responsabilità in progetti nazionali o internazionali sulla base di bandi competitivi

fino a 15 punti;

3. responsabilità in altre tipologie di progetti

fino a 5 punti;

4. altre attività

fino a 5 punti;

c) per quanto riguarda le attività gestionali:

1. aver ricoperto la carica di:

di delegato del rettore

fino a 10 punti;

di componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione e del Presidio di qualità

fino a 8 punti;

altre cariche accademiche

fino a 3 punti;

il punteggio viene calcolato tenendo conto di ogni anno del triennio accademico di riferimento; al fine dell'attribuzione del punteggio, la carica deve essere stata ricoperta per almeno sei mesi; non si attribuisce punteggio nel caso di partecipazione di diritto ad organi dell'Ateneo; il punteggio massimo per le cariche non può superare 10 punti.

Art. 9 Norma finale

1. L'amministrazione, anche su richiesta delle commissioni di valutazione di cui all'art. 7, potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati ai fini della partecipazione alla selezione.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo